



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1318/18

Roma, addì 17/05/2018

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
707/2018, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**SCHEMA D.P.R. RECANTE
MODIFICHE AL D.P.R. N. 178/2010
AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 54, L. N.
124/2017-LEGGE ANNUALE PER IL
MERCATO E LA CONCORRENZA-
REGISTRO PUBBLICO
OPPOSIZIONI**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____
.....

Segretario Generale
TORSELLO MARIO LUIGI
17.05.2018 11:01:25
...UTC.....

**MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO UFFICIO
LEGISLATIVO**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 maggio 2018

NUMERO AFFARE 00707/2018

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea.

LA SEZIONE

Vista la relazione illustrativa/di accompagnamento in data 6 aprile 2018 del Ministero dello sviluppo economico, Direzione per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, trasmessa con nota del Ministero dello sviluppo economico - Ufficio legislativo - del 9 aprile 2018, prot. n. 0008052, con la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in

oggetto;

esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Aurelio Speciale.

Premesso e considerato.

1. *Il fondamento normativo ed il procedimento.*

L'articolo 1, comma 54, della legge n. 124 del 2017, "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*", ha sancito che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, deve essere aggiornato il d.P.R. n. 178 del 2010, "*Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali?*", al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, ovvero per rendere concreta l'estensione delle previsioni del registro pubblico degli abbonati al *telemarketing* via posta cartacea con riferimento agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici.

Già l'articolo 6 del decreto-legge n. 70 del 2001 (c.d. Decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, in legge n. 106 del 2011, rammenta l'Amministrazione richiedente, aveva previsto, invero, l'aggiornamento dell'articolo 130, comma 3-*bis*, del Codice in materia di protezione dei dati personali, estendendo l'*opt out* sul trattamento dei dati presenti negli elenchi telefonici pubblici da parte degli operatori di *telemarketing* alla posta cartacea, ma senza stabilire un piano di attuazione del servizio e rendendo, pertanto, di fatto inapplicabile la norma.

In attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 124 del 2017 è stato dunque predisposto lo schema di decreto in esame, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e composto di un solo articolo.

Il testo dello schema di decreto è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), dalla analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione tecnico-finanziaria, la quale ultima attesta che dall'attuazione dello schema non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sotto il profilo dei documenti a corredo dello schema

di regolamento, va rilevato che la relazione sulla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) riferita al d.P.R. n. 178 del 2010 avrebbe certamente consentito una migliore comprensione delle modifiche allo stesso proposte.

Sullo schema di decreto è stato acquisito il parere favorevole dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è stato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Considerazioni di carattere generale.

Con lo schema di decreto in esame si intende, dunque, dare attuazione all'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2007, n. 124, estendendo così la disciplina del registro pubblico delle opposizioni - allo stato vigente rispetto all'utilizzo delle numerazioni telefoniche per le finalità di *telemarketing* (analiticamente indicate all'articolo 7, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) - all'impiego degli indirizzi presenti negli elenchi di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice, per l'invio di posta cartacea per le medesime finalità.

La gestione e la realizzazione del registro pubblico delle opposizioni, in base a quanto previsto dall'articolo 4 del d.P.R. n. 178 del 2010, è attualmente affidata dal Ministero dello sviluppo economico ad un soggetto gestore esterno, che, in base ad apposito contratto di servizio, assume interamente gli oneri finanziari e organizzativi, con copertura dei costi del servizio mediante le tariffe di accesso corrisposte dagli operatori di *telemarketing* per la verifica delle liste. Le tariffe di accesso sono elaborate dal Ministero dello sviluppo economico sulla base del piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, predisposto annualmente dal gestore e approvato dal Ministero stesso.

Lo schema di decreto si muove secondo diverse linee di intervento.

La maggior parte delle modifiche previste nello schema di decreto sono dirette ad estendere la disciplina vigente alla "posta cartacea" o al trattamento dei dati personali relativi "agli indirizzi postali".

Viene poi estesa la consultazione, prevista dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. n. 178 del 2010, anche alle associazioni dei consumatori e, al fine di razionalizzare i canali di accesso al registro pubblico delle opposizioni, vengono modificate le previsioni di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento, intervenendo sui canali attraverso i quali l'interessato può opporsi al trattamento con l'eliminazione, a titolo di semplificazione e alleggerimento degli oneri amministrativi, della possibilità di ricorrere al *fax*.

Lo schema di regolamento modifica, infine, gli articoli 8 e 9 del d.P.R. n. 178 del 2010: per il primo aspetto, adeguando i tempi di consultazione del registro pubblico delle opposizioni per il trattamento dei dati mediante l'impiego di posta cartacea e, per il secondo, precisando che la disposizione debba riferirsi ai soli operatori che effettuano il trattamento dei dati mediante l'impiego del telefono.

Si tratta di un intervento normativo che integra la disciplina di cui al d.P.R. n. 178 del 2010, che, peraltro, dovrà essere oggetto di un ulteriore aggiornamento, a questo punto si auspica con la riscrittura complessiva del testo e non dunque con la mera tecnica della novella, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 5 del 2018 *“Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”*. Infatti, l'articolo 1, comma 15, di tale legge prevede che *“Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge”*.

3. *Considerazioni sull'articolato.*

Preliminarmente, la Sezione esprime apprezzamento per la modifica riferita all'articolo 4, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 178 del 2010, là dove si prevede che dopo le parole "*consultazione dei principali operatori*" sono aggiunte le seguenti "*e delle associazioni dei consumatori*". Infatti, l'inclusione di tali associazioni tra i soggetti che devono essere sentiti dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto affidatario del servizio, ai fini della concreta realizzazione e funzionamento del registro, costituisce un dato positivo che tiene conto dell'importante funzione sociale svolta da queste associazioni rappresentative dei consumatori, anche se nella specie non è specificato, come sarebbe invece auspicabile, che debbano essere riconosciute e quindi inserite nell'apposito elenco ministeriale.

Tanto premesso, di seguito sono esposte le ulteriori osservazioni della Sezione.

Con riferimento alla modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del d.P.R. n. 178 del 2010, là dove si prevede la sostituzione delle parole "*Il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico*" con "*La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico*", si suggerisce di valutare se è il caso di utilizzare la norma sulle definizioni per l'individuazione della specifica struttura che nell'ambito dell'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico ha il compito di adottare i singoli interventi allo stesso affidati dal d.P.R. n. 178 del 2010, anche al fine di evitare che modificazioni nelle competenze delle strutture del Ministero debbano comportare modificazioni del medesimo decreto, fin dall'aspetto definitorio.

Si condivide, poi, l'osservazione del Garante per la protezione dei dati personali secondo cui l'estensione della disciplina prevista dal d.P.R. n. 178 del 2010 alla "posta cartacea" e al trattamento dei dati personali relativi agli "indirizzi postali" dei contraenti deve riflettersi anche sull'articolo 7, comma 1, lett. a), del medesimo d.P.R.. Se è vero, infatti, che nel *database* unico è già presente un collegamento univoco tra numero telefonico e relativo indirizzo postale, il rilievo va tuttavia

accolto a maggior tutela del contraente.

Quanto all'importante aspetto della razionalizzazione dei canali di accesso attraverso cui gli abbonati contraenti possono presentare richiesta di iscrizione al registro pubblico delle opposizioni, prevista dall'articolo 7 del d.P.R. n. 178 del 2010, si rileva che l'originaria scelta di sopprimere (per finalità di semplificazione e alleggerimento degli oneri amministrativi) la possibilità di utilizzo della posta raccomandata e del *fax* (mezzi di richiesta, peraltro, impiegati in concreto in misura del tutto minoritaria, soprattutto con riguardo alla lettera raccomandata) è stata successivamente modificata, sulla base del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, nel senso di sopprimere esclusivamente il ricorso all'utilizzo del *fax*.

La Sezione ne prende atto anche se in effetti, pur valutandosi rispettosamente le considerazioni espresse nel parere dal Garante per la protezione dei dati personali, va tenuto presente che le tre forme di iscrizione dei contraenti al registro pubblico previste dall'articolo 7 del d.P.R. n. 178 del 2010, che residuerebbero dall'eventuale soppressione delle forme indicate dalla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 7 (lettera raccomandata e *fax*), sembrano comunque consentire adeguatamente l'esercizio della facoltà di iscrizione, soprattutto ove, in tale prospettiva, fosse previsto, al fine di garantire le fasce più deboli, l'ordinarietà (o comunque la parità di condizione di accesso) per l'assistenza telefonica non automatizzata.

Si ritiene, altresì, condivisibile l'osservazione del Garante per la protezione dei dati personali riferita all'articolo 8, comma 3, del d.P.R. n. 178 del 2010, il cui testo potrebbe essere chiarito precisando che, a seguito della consultazione del registro pubblico delle opposizioni, dovranno essere messe a disposizione dell'operatore le sole informazioni pertinenti. Non appare, al riguardo, convincente la motivazione addotta per non accogliere l'osservazione, poiché le tecniche di confronto vanno modellate alla luce del dato richiesto.

Appare senz'altro opportuna l'implementazione delle misure informative, auspicata anche dal Garante per la protezione dei dati personali e dunque, in relazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del d.P.R. n. 178 del 2010, la realizzazione di una nuova apposita campagna diretta ad informare i contraenti dell'esistenza del diritto di opposizione - come esteso sulla base delle modifiche di cui si discute - mediante l'iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni rispetto all'impiego dell'indirizzo contenuto negli elenchi pubblici, non potendosi al riguardo accettare la considerazione (contenuta nella relazione ministeriale) che non è noto se il fondo di cui all'articolo 148 della legge n. 388 del 2000, al quale si è attinto in fase di prima realizzazione del Registro (2011), contenga ancora la necessaria disponibilità economica per tale tipologia di iniziative. La Sezione non può che suggerire di verificare comunque la possibilità di adottare, a risorse invariate o meno, le misure più opportune per assicurare in materia un'adeguata informazione circa lo strumento posto a tutela dei consumatori.

Si conviene, in definitiva, anche sull'osservazione del Garante riferita all'articolo 11, secondo periodo, il cui testo dovrebbe essere integrato al fine di informare i destinatari di campagne promozionali a mezzo posta dell'esistenza del diritto di opposizione mediante iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni rispetto all'impiego dell'indirizzo contenuto negli elenchi pubblici.

Si concorda, infine, sull'invito, formulato dal Garante per la protezione dei dati personali, a valutare l'opportunità di introdurre una disposizione transitoria con la quale si consenta l'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici per finalità di *marketing* solo dopo il decorso di un termine congruo (che potrebbe essere pari a novanta giorni) dall'entrata in vigore delle modifiche regolamentari contenute nello schema di decreto in esame. Non appare condivisibile, al riguardo, l'argomento addotto dal Ministero secondo cui il suggerimento del Garante non può essere accolto in quanto si è inteso istituire il registro con le stesse modalità della prima realizzazione, prevedendo sin da subito la possibilità di iscrizione per tutti, atteso che la questione non sembra riguardare tanto l'iscrizione dei contraenti, che può

certamente avvenire subito, bensì l'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici, che, preferibilmente, dovrebbe avvenire trascorso un determinato periodo di tempo di moratoria a tutela delle nuove facoltà introdotte a protezione dell'utenza.

P.Q.M.,

nei termini esposti è il parere favorevole, con le riportate osservazioni, della Sezione.

L'ESTENSORE
Aurelio Speciale

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO

Cinzia Giglio



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il Presidente

19.03/75

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UDCM_UFF LEGISLATIVO
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0029465 - 19/12/2017 - INGRESSO
titolario: 17.19.03.

Al Ministero dello Sviluppo
Economico
Ufficio legislativo
Via Molise, 2 - 00187 Roma

c.a. Capo dell'Ufficio Legislativo
Avv. Stefano Varone

Rif.: Nota dell'11 dicembre 2017, prot. 28450

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Richiesta di parere.

Con riferimento alla richiesta di parere dell'11 dicembre u.s., prot. 28450, formulata da codesto Ministero ai sensi dell'art. 130, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in merito allo schema di decreto recante "*Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*", l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni intende formulare le seguenti osservazioni.

1. Premessa di carattere generale

Prima di svolgere osservazioni sulle modifiche allo schema di Regolamento in oggetto, appare opportuno effettuare taluni preliminari rilievi di carattere generale.

Oramai da tempo, il Legislatore è intervenuto a modificare la disciplina in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 129 del d.l.vo 196 del 2003 per finalità di tele-

marketing al fine di ricomprendere le attività di promozione e vendita effettuate mediante la posta cartacea (con l'art. 6 del d.l. n. 70 del 2012, convertito in legge n. 106/2011 che ha modificato l'art. 130, comma 3-*bis*, del d.l.vo 196/2003). In virtù della nuova disciplina, dunque, gli utenti possono esprimere il loro dissenso a ricevere sollecitazioni di tipo commerciale – sia effettuate mediante l'impiego del telefono che con l'utilizzo della posta cartacea – iscrivendosi nel cd. Registro delle opposizioni (regime dell'*opt-out*).

Al fine di garantire l'operatività della nuova disciplina, l'art. 1, comma 54, della legge n. 124/2017 (recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*") ha, quindi, disposto l'aggiornamento, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, titolato "*Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali*" (di seguito il "*Regolamento*").

In attuazione di quanto prescritto dalla citata Legge annuale per il mercato e la concorrenza si giustificano, dunque, le modifiche al Decreto in questione (di seguito solo "*Decreto*") e sul quale è stato richiesto alla scrivente Autorità di rendere parere.

A tal riguardo, in primo luogo, non può che esprimersi apprezzamento in merito all'adeguamento del Decreto alla nuova disciplina in materia di trattamento dei dati per finalità di *marketing*.

L'aggiornamento del Regolamento in questione si rende, difatti, necessaria al fine di fornire una cornice normativa chiara e univoca ai soggetti professionali che svolgono attività di *marketing* (sia per mezzo del telefono che tramite posta cartacea), e, soprattutto, per assicurare agli utenti una tutela effettiva nei confronti di tutte le tipologie di *marketing*, e non soltanto quelle effettuate mediante l'impiego del telefono, vieppiù in considerazione del ricorso sempre più diffuso, da parte dei soggetti professionali, alle più svariate forme di comunicazioni commerciali.

A tale ultimo riguardo, *de iure condendo*, si rileva la necessità di dotare gli utenti di una "cassetta degli attrezzi" in grado di assicurare una effettiva protezione nei confronti delle comunicazioni commerciali indesiderate, in qualunque forma effettuate. Attualmente, di contro, il ristretto ambito di applicazione della disciplina in questione – circoscritto ai soli numeri

presenti negli elenchi telefonici pubblici (di norma di rete fissa) – fa sì che gli utenti siano continuamente esposti alle sollecitazioni commerciali effettuate sui numeri mobili.

Alla luce di ciò, si auspica, in un prossimo futuro, una estensione della disciplina in esame a tutti i dati rilevanti ai fini delle attività di *marketing* a prescindere dal loro inserimento negli elenchi telefonici pubblici. Ciò garantirebbe agli utenti la possibilità di essere messi effettivamente in condizione di manifestare il proprio dissenso ad essere contattati per finalità di tipo commerciale sia sui numeri di rete fissa che di rete mobile.

Svolte queste doverose considerazioni di carattere generale, si passa qui di seguito a formulare alcune considerazioni più analitiche sullo schema di regolamento.

2. Osservazioni sullo schema di Regolamento

In via preliminare, si rileva che la maggior parte delle modifiche al Decreto in questione si sostanziano nell'estensione della disciplina contenuta nel Regolamento alle attività di promozione e vendita effettuate mediante la posta cartacea. Da qui l'inserimento, in diversi punti dell'articolato, di un riferimento espresso alla "posta cartacea" e "agli indirizzi postali" riportati negli elenchi telefonici pubblici (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 del Decreto).

Nell'articolo 4 è stata, poi, prevista l'inclusione delle Associazioni dei consumatori tra i soggetti che devono essere sentiti dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto affidatario del servizio, ai fini della concreta realizzazione e funzionamento del registro (attualmente è prevista soltanto la consultazione dei "principali operatori"). A tal riguardo, non si può che condividere la scelta di includere anche le Associazioni dei consumatori tra i soggetti che debbono essere necessariamente sentiti in considerazione della importante funzione sociale che svolgono dette categorie rappresentative dei consumatori.


Da ultimo, tra le novità di rilievo al testo, si rileva la riduzione dei canali a disposizione degli utenti per l'iscrizione al Registro delle opposizioni. Attualmente i canali utilizzabili dai clienti sono cinque: web, telefono, e-mail, fax e raccomandata. In occasione delle modifiche al Decreto, è stata eliminata la possibilità di iscrizione al Registro tramite fax e raccomandata (art. 7). Tale scelta, come si legge nella Relazione illustrativa, si rende necessaria nell'ottica di razionalizzazione, economicità e funzionalità delle risorse; la prassi ha, difatti, dimostrato come

il fax e la raccomandata siano i canali meno utilizzati per l'iscrizione al Registro e, inoltre, come la gestione di tali canali comporti un ingente impiego di risorse umane.

Al riguardo, si rileva che la normativa di settore non sembra ostare all'eliminazione del fax e della raccomandata dai canali utilizzabili dagli utenti per iscriverne la propria numerazione. L'art. 130, comma 3-ter, del decreto legislativo 196 del 2003, nel dettare i criteri e i principi cui deve essere informata la gestione del Registro, stabilisce, difatti, che le modalità tecniche di funzionamento del Registro devono consentire ad ogni utente di chiedere l'iscrizione ad esso "secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica". Anche se l'eliminazione di detti canali comporta un ridimensionamento delle diverse possibilità (attualmente previste) per iscriversi al Registro, la possibilità di effettuare detta iscrizione per posta elettronica ovvero tramite il canale telefonico (anche con l'ausilio di un operatore umano) garantisce, comunque, a tutti gli utenti una rapida e agevole iscrizione al Registro.

3. Conclusioni

Alla luce di quanto sin qui osservato, l'Autorità esprime, dunque, parere positivo in relazione alle modifiche al Decreto nel senso proposto.


Angelo Marcello Cardani



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UDCM_UFF_LEGISLATIVO
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0001157 - 15/01/2018 - INGRESSO
titolario: 17.19.03.

Al Ministero dell'economia e delle Finanze
Ufficio legislativo
PEC: ufficio.legislativo@mise.gov.it

Oggetto: schema di decreto del Presidente della repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 7 settembre 2010 n.178 ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n.124 - legge annuale per il mercato e la concorrenza, in materia di registro pubblico delle opposizioni.

Si trasmette copia del parere del Garante sullo schema di decreto in oggetto, reso in data 29 dicembre 2017.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Vanna Palumbo)





IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere pervenuta del Ministero dello Sviluppo economico;

Visto l'articolo 154 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Il Ministero dello Sviluppo economico, con nota dell'11 dicembre 2017, ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza, in materia di Registro Pubblico delle Opposizioni (di seguito RPO).

Con il presente schema di decreto si intende dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1, comma 54, l. 4 agosto 2017, n. 124, estendendo così la disciplina del RPO, allo stato vigente rispetto all'utilizzo delle numerazioni telefoniche per le finalità di *marketing* (analiticamente indicate all'art. 7, comma 4, lett. b), d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali), all'impiego degli indirizzi presenti negli elenchi di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice, per l'invio di posta cartacea per le medesime finalità.

RILEVATO

1. Il testo si compone di un solo articolo che dispone, in attuazione delle suddette previsioni, le necessarie modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 intitolato "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali".

Lo schema in particolare prevede che la disciplina vigente in materia di RPO venga estesa anche alla "posta cartacea" o al trattamento dei dati personali relativi "agli indirizzi postali" degli "abbonati" (art. 1, lett. c).

Vengono previste apposite integrazioni agli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 178/2010 estendendo la consultazione anche alle associazioni dei consumatori e, al fine di razionalizzare i canali di accesso al RPO, vengono modificate le previsioni di cui all'art. 7 del medesimo regolamento (art. 1 lett. b), c) ed f).

Lo schema, inoltre interviene, riducendoli, sui canali attraverso i quali l'interessato può opporsi al trattamento. Come riporta la sua relazione illustrativa si è considerato che i canali più utilizzati per effettuare l'accesso al RPO, al fine di opporsi alle chiamate pubblicitarie, sono stati il web, il telefono e l'email, mentre il fax e la raccomandata risultano utilizzati in percentuali meno significative. Lo schema non prevede più pertanto tali modalità, nel presupposto che la salvaguardia e la tutela delle categorie più deboli possa essere ritenuta assicurata con la permanenza del canale telefonico, che oltre al risponditore automatico permette di effettuare l'iscrizione anche con l'ausilio di un operatore umano.

Lo schema modifica infine gli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 178/2010, nel primo caso adeguando i tempi di consultazione del RPO per il trattamento dei dati mediante l'impiego della posta cartacea, nel secondo precisando che la disposizione debba riferirsi ai soli operatori che effettuano il trattamento dei dati mediante l'impiego del telefono.

RITENUTO

Esaminato lo schema di decreto, il Garante fornisce le proprie osservazioni, segnalando l'esigenza di apportare a taluni articoli del testo le modifiche di seguito indicate, al fine di adeguarne il contenuto alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

2. Posta cartacea

La maggior parte delle modifiche previste nello schema di decreto, come visto, mirano ad estendere la disciplina vigente alla "posta cartacea" o al trattamento dei dati personali relativi "agli indirizzi postali" degli "abbonati" (ove si voglia utilizzare la dizione di cui all'art. 1, lett. b), d.P.R. n. 178/2010 e ricorrente in più luoghi del regolamento, che tuttavia, opportunamente, dovrebbe essere sostituita con la dizione "contraente/i", presente agli artt. 4, comma 2, lett. f), e 129 del Codice), pare tuttavia necessario che i riflessi di tale innovazione siano coerentemente estesi ad altre parti del vigente regolamento che, allo stato, non contemplano l'indirizzo dell'abbonato, e segnatamente:

- a. all'art. 7, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 178/2010, con riflessi anche sulla successiva lett. b);
- b. all'art. 10, d.P.R. n. 178/2010, il cui testo dovrà essere integrato per estendere gli obblighi ivi opportunamente previsti (ancorché non di

rado nella pratica disattesi, sulla scorta delle segnalazioni pervenute al Garante) anche all'invio della posta cartacea;

- c. all'art. 11, secondo periodo, il cui testo dovrebbe essere modificato al fine di informare i destinatari di campagne promozionali a mezzo posta dell'esistenza del diritto di opposizione mediante l'iscrizione nel RPO rispetto all'impiego dell'indirizzo contenuto negli elenchi pubblici;
- d. all'art. 8, comma 3, d.P.R. n. 178/2010, il cui testo potrà essere chiarito, in conformità al principio di minimizzazione dei dati (art. 3 del Codice), precisando che a seguito della consultazione del RPO dovranno essere messi a disposizione dell'operatore le sole informazioni pertinenti (così, esemplificando, ove le operazioni di confronto riguardino i soli dati relativi agli indirizzi presenti negli elenchi pubblici non dovranno essere restituite anche le numerazioni telefoniche).

2.1. Indirizzi degli interessati

La menzionata estensione delle disposizioni regolamentari al trattamento dei dati personali relativi agli indirizzi degli interessati, ancorché (in astratto) prevedibile da parte di questi ultimi in ragione dell'art. 130, comma 3-bis, del Codice, potranno tuttavia determinare, una volta adottate le modifiche regolamentari in parola, un significativo incremento delle comunicazioni commerciali inviate per via postale (allo stato oggetto di segnalazione all'Autorità solo in misura assai contenuta). Si stima quindi necessario che, da un lato (come peraltro suggerito nella Relazione AIR, Sez. 7, punto B, anche in considerazione dell'esigenza correttamente evidenziata al successivo punto E), siano poste in essere campagne informative per pubblicizzare il più ampio ambito di operatività del RPO, coerentemente a quanto già previsto all'art. 11, d.P.R. n. 178/2010.

Sotto diverso profilo dovrebbe essere valutata l'opportunità di introdurre, con apposita disposizione, una misura transitoria – salvo che detta misura non possa già intendersi esistente alla luce della previsione di cui all'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 178/2010 (come modificato) – con la quale si consenta l'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici per finalità di *marketing* solo dopo il decorso di un termine congruo (che potrebbe essere pari a 90 giorni) dall'entrata in vigore delle modifiche regolamentari contenute nello Schema; tale intervallo temporale (specie ove associato ad un'efficace campagna di comunicazione istituzionale) consentirebbe, infatti, a quanti intendano opporsi all'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici di provvedervi tempestivamente (prevenendo così ogni indesiderato trattamento dei propri recapiti per finalità commerciali).

2.2. Modalità di opposizione

Tale ultima considerazione consente di svolgere alcune valutazioni in ordine alle modalità di iscrizione nel RPO al fine di esercitare il diritto di opposizione da parte degli interessati mediante inserimento dei propri dati

(numerazioni telefoniche o indirizzi) che verrebbero limitate, per le ragioni contenute nella Relazione illustrativa, a seguito dell'eventuale abrogazione dell'art. 7, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 178/2010. In proposito, pur comprendendo le motivazioni che indurrebbero a tale modifica regolamentare (che peraltro trova una eco nel tenore dell'art. 130, comma 3-ter, del Codice), si rappresenta che, essendo il diritto di opposizione in questione una, seppur peculiare, modalità di manifestazione del diritto all'autodeterminazione informativa degli interessati, lo stesso dovrebbe poter essere esercitato con modalità non difformi da quelle che caratterizzano i diritti di cui all'art. 7 del Codice. A questo proposito l'art. 9, comma 1, del Codice, espressamente dispone che "[l]a richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile".

Alla luce di tali considerazioni, ed in considerazione del fatto che anche il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) non vincola a particolari formalità l'esercizio dei diritti da parte degli interessati (cfr. artt. 15-21), si invita pertanto codesto Ministero ad una valutazione rinnovata della soluzione proposta.

2.3. Consultazione delle associazioni di consumatori

Nell'apprezzare il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nel processo di consultazione previsto dalla modifica dell'art. 4, comma 2, lett. a), si ritiene altresì congruo il periodo di efficacia, stabilito in quarantacinque giorni, delle liste di indirizzi finalizzati all'invio di posta cartacea frutto della consultazione del RPO (cfr. art. 8, comma 2, dello Schema).

2.4. Quadro normativo

Il richiamo al Regolamento generale sulla protezione dei dati, oltre che il processo avanzato di discussione della Proposta di Regolamento *e-privacy*, che verrà a sostituire la direttiva 2002/58 che, ad esempio, all'art. 16 del testo attualmente in discussione, prevede, oltre l'obbligo di utilizzo in chiaro del CLI, anche l'impiego di prefisso identificativo della tipologia della chiamata e che quindi potrà determinare la necessità di un aggiornamento dell'art. 9, d.P.R. n. 178/2010, strumenti ai quali non si rinviene alcun riferimento né nella Relazione AIR, né nell'Analisi tecnico-normativa -, consente inoltre di sottolineare l'opportunità che, non solo per ragioni di coerenza normativa, ma anche di economicità del presente intervento regolamentare, nell'introduzione delle modifiche si tenga adeguatamente conto del comporsi di un complessivo innovativo quadro normativo in materia di protezione dei dati personali (oltre che della possibilità, oggetto di uno specifico disegno di legge attualmente in

discussione in parlamento, di inserire nel RPO anche numerazioni non presenti in elenchi pubblici).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole nei termini di cui in motivazione sullo schema di decreto legislativo, recante le "Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza, in materia di Registro Pubblico delle Opposizioni", con le osservazioni di cui ai punti 2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4

Roma, 29 dicembre 2017

IL PRESIDENTE



IL RELATORE



IL SEGRETARIO GENERALE

